



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Torino

Pietra di Luserna®

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

DATA: 21/11/2018

N.142

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI VENDITE OCCASIONALI DI CUI AL CAPO V BIS DELLA L.R. 28/99 - HOBBISTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta convocata nei modi e termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai Signori, di cui al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CANALE Duilio	SINDACO	X	
BERTIN Marina	VICE SINDACO	X	
REVEL Marco	ASSESSORE	X	
BESSON Matteo	ASSESSORE	X	
MARCELLINO Elena	ASSESSORE	X	

E', inoltre, presente il Consigliere delegato senza diritto di voto il Sig.:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
RIVOIRA Gabriele	CONSIGLIERE DELEGATO	X	
FAUSONE Giorgio	CONSIGLIERE DELEGATO		X

Assiste il Segretario Comunale **MANA dott. Paolo**

CANALE Duilio nella sua qualità di **Sindaco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Torino

Pietra di Luserna

D.G.C. N.142 DEL 21/11/2018

**ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI VENDITE OCCASIONALI DI CUI
AL CAPO V BIS DELLA L.R. 28/99 - HOBBISTI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 rubricata "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*" ha introdotto alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*" prevedendo nuove disposizioni in materia di vendite occasionali su area pubblica;
- Con detto provvedimento legislativo è stato inserito il Capo V bis (vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- I nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, hanno, tra l'altro, disciplinato:
 - A) La figura del **venditore occasionale** "hobbista" definito come colui che pone in vendita, in forma occasionale, nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, (mercatini), beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa;
 - B) La **vendita occasionale** definita come la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;
 - C) Il **bene di modico valore** definito come ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a Euro 150,00;
 - D) Le nuove disposizioni regionali prevedono che il venditore occasionale, per lo svolgimento dell'attività di vendita, debba richiedere al comune di residenza (nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare) il rilascio di apposito **tesserino** che dovrà essere timbrato, unitamente all'**elenco dei beni posti in vendita**, in occasione di ogni giornata di partecipazione, dal comune di svolgimento del mercatino;
- Con D.G.R. 12-6830 dell'11/05/2018 rubricata "*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*" la Regione Piemonte ha disciplinato nel dettaglio le varie incombenze necessarie per la realizzazione e partecipazione ai "Mercatini" di cui all'art. 11 bis della L.R. 28/99. Nello specifico si prevede che i Comuni debbano:



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra di Luserna®

- I) Approvare apposito progetto di ogni mercatino che i soggetti pubblici o privati intendono realizzare. La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini *de quo*. Una volta approvato dall'amministrazione il mercatino deve essere caricato sull'apposito portale della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 267 del 21/06/2018;
- II) Rilasciare il tesserino ai soggetti residenti nel comune con validità annuale e che legittima i soggetti in possesso dello stesso a svolgere l'attività di vendita occasionale per 18 (diciotto) giornate nell'arco di dodici mesi. I tesserini rilasciati e/o revocati debbono essere caricati sull'apposito portale della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 267 del 21/06/2018;
- III) Vidimare l'elenco dei beni posti in vendita di ogni singolo partecipante ai "Mercatini" che si svolgono sul territorio comunale;
- IV) Vidimare i tesserini dei venditori occasionali per ogni singola giornata di partecipazione ai "Mercatini" che si svolgono sul territorio comunale;
- V) Entro 10 giorni successivi allo svolgimento di ogni singola giornata di vendita comunicare alla Regione per il tramite del portale della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 267 del 21/06/2018 i dati relativi ai soggetti partecipanti;

Richiamato l'art. 3.1, capo II, della D.G.R. 12-6830 dell'11/05/2018 secondo cui *"Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali"*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3.3, capo II, della D.G.R. 12-6830 dell'11/05/2018 il comune può adottare "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente;

Considerato che la Pro Loco organizza direttamente il "Mercatino di Natale" e che detta manifestazione rientra nella nozione di "Mercatino" di cui all'art. 11 *bis* della L.R. 29/99;

Preso atto che è necessario ripartire le nuove incombenze tra gli uffici comunali e che trattandosi di nuovi procedimenti amministrativi in precedenza non esistenti, allo stato, il termine di cui all'art. 2 della L. 241/90 per rispondere alle istanze dei privati risulta essere di 30 giorni;

Vista:

- La L.R. 28/99, Capo V *bis*;
- La D.G.R. 12-6830 dell'11/05/2018;
- La nota della Regione Piemonte protocollo 58294/A1903A del 21/06/2018;
- La D.D. della Regione Piemonte n. 255 del 15/06/2018;
- La D.D. della Regione Piemonte n. 267 del 21/06/2018;
- La D.D. della Regione Piemonte n. 282 del 05/07/2018;

Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Visto lo Statuto Comunale;



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra *Luserna*[®]

Aperta ampia discussione in merito;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di ripartire le incombenze di cui alla D.G.R. 12-6830 dell'11/05/2018 nel modo seguente:
 - Le attività di cui al punto I): all'area o soggetto che organizza la manifestazione;
 - Le attività di cui al punto II): all'Area Vigilanza;
 - Le attività di cui al punto III): all'Area Vigilanza con facoltà di delega al soggetto organizzatore della manifestazione;
 - Le attività di cui al punto IV): all'Area Vigilanza con facoltà di delega al soggetto organizzatore della manifestazione;
 - Le attività di cui al punto V): all'Area Vigilanza con facoltà di delega al soggetto organizzatore della manifestazione;

2. Le funzioni di controllo sulle singole manifestazioni sono affidate alla Polizia Municipale;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, stante l'urgenza derivante dalla necessità di provvedere alla disciplina delle manifestazioni già programmate.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Torino

Pietra di Luserna[®]

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CANALE Duilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MANA dott. Paolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 21/11/2018